



**CITTÀ DI VIMERCATE**  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 28/06/2021

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PARTE RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI TARI

Il giorno ventotto Giugno duemilaventuno, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente, Dott. Giovanni Del Buono

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Massimo Salvemini collegato da remoto.

Presenziano gli Assessori comunali Massaro Giorgio e Calloni Valeria Licia (in sede), Ghedini Simona Anna Maria e Bertinelli Maurizio (da remoto).

Dei componenti del Consiglio comunale:

SARTINI FRANCESCO	PSede	MAGNI LUIGIA	PSede
TEOLDI PATRIZIA CLELIA	PRemoto	RUSSO FRANCESCO	PRemoto
MISSANA NATALIA	PRemoto	MASCIA MARIASOLE	PSede
FUMAGALLI ENZO	PRemoto	NICOLUSSI DAVIDE	PSede
PERNICE GUGLIELMO	PRemoto	GAUDIO VITTORIA	PRemoto
MAURI ARIANNA	AG	FRIGERIO MATTIA	AG
GIUSTO NADIA	PSede	CAGLIANI ALESSANDRO	PSede
DEL BUONO GIOVANNI	PSede	BIELLA CRISTINA	PRemoto
INNO FEDERICA	AG		

Componenti PRESENTI n. 14, ASSENTI e ASSENTI GIUSTIFICATI n. 3.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Giusto Nadia, Russo Francesco e Mascia Mariasole.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA – MASSARO GIORGIO

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;”*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”*;

Richiamato l'art. 73 comma 1 del Decreto Legge 16 marzo 2020 nr. 17 che conferma, per il periodo dell'emergenza epidemiologica, la possibilità, anche per gli enti che non abbiano regolamentato tale fattispecie, dello svolgimento delle Giunte e dei Consigli Comunali in modalità “a distanza”;

Richiamato l'art. 11, comma 1, del D.L 52 del 22 aprile 2021 che ha prorogato i termini di cui all'art. 73, comma 1 del D.L. 16 marzo 2020 n. 17, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il 31 luglio 2021.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, che in considerazione del permanere dell'emergenza e dell'evoluzione del quadro epidemiologico, proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021.

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 in data 16 aprile 2020 all'oggetto: *“Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio comunale in videoconferenza”* che è stato previamente reso noto a tutti i componenti del consesso;

Considerato che le votazioni sul punto all'ordine del giorno si svolgeranno in ogni caso mediante chiamata per appello nominale;

Dato atto che sussistono le condizioni previste dal citato decreto e ritenuto pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto, si procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'Assessore illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che aveva introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma volta a semplificare la contribuzione generale in ambito immobiliare;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 aveva previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate (IMU, TASI e TARI) disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, le quali continuano ad essere disciplinate a livello legislativo e regolamentare limitatamente alle annualità che ancora rilevano ai fini del recupero tributario;

TENUTO CONTO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARI, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1°

aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 77”;

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata tramite il previsto decreto, la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul sito dell'Associazione stessa in data 28 maggio 2021, i quali stimano per il Comune di Vimercate la somma di 182.292,00= euro;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali :

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso, anche per effetto dei provvedimenti emergenziali che necessariamente sono stati adottati, ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti provocati dall'emergenza epidemiologica sulle utenze TARI non domestiche vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure di chiusura o restrittive, decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

RITENUTO, a tale scopo, di recepire nei propri strumenti regolamentari ed in particolare nel vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – parte TARI, le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità tramite le quali riconoscere le ulteriori agevolazioni di cui si è detto;

RITENUTO quindi necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento comunale IUC - Imposta Unica Comunale costituita da IMU, TASI e TARI (disciplina IMU e TASI valida solo per la gestione delle annualità di imposta ancora rilevanti per il recupero tributario) con efficacia dal 1° gennaio 2021, per disciplinare le suddette ulteriori agevolazioni tariffarie, nel rispetto della normativa vigente, al fine di contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI non domestiche e di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI non domestiche, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO quindi opportuno per il solo anno 2021, per le motivazioni in precedenza riportate inserire nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – parte TARI il seguente articolo:

\*\*\*

### **ARTICOLO 39 ter AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE COVID 19**

1. Le agevolazioni disciplinate dal presente articolo si riferiscono esclusivamente ai casi di chiusura obbligatoria o restrizione delle attività delle utenze TARI non domestiche, discendenti da provvedimenti volti ad affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
2. Per il solo anno 2021, esclusivamente in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, nell'esercizio delle rispettive attività, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
  - riduzione riconosciuta d'ufficio della quota variabile della tariffa TARI 2021 nella misura del 100% a favore delle utenze non domestiche che svolgano la propria attività economica caratterizzante nell'ambito delle seguenti categorie TARI ex DPR 158/99:

01 - (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO  
 02 - (ND) CINEMATOGRAFI E TEATRI  
 04 - (ND) solo IMPIANTISPORTIVI  
 07 - (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE  
 08 - (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE  
 11 - (ND) solo AGENZIE VIAGGI

- 13-(ND) NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRI, CARTOLERIA, FERRAMENTA, BENI DUREVOLI con esclusione di CARTOLERIE e FERRAMENTA
- 14 - (ND) solo PLURILICENZE
- 15 - (ND) NEGOZI PARTICOLARI QUALI: FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
- 17 - (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI
- 22 - (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
- 23 - (ND) MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
- 24 - (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA
- 30 - (ND) DISCOTECHE, NIGHT CLUB

3. Le utenze non domestiche non soggette a chiusure o restrizioni in relazione al tipo di attività economica caratterizzante svolta, ma che le abbiano subite in quanto situate nell'ambito di centri commerciali, beneficiano dell'agevolazione da applicare alla quota variabile della tariffa TARI 2021 pari al 70%;
4. Nel caso in cui un'attività sia interessata da chiusura obbligatoria o da restrizioni nell'ambito dei provvedimenti adottati a seguito dell'emergenza COVID - 19 e non sia ricompresa nelle categorie precedenti, essa potrà presentare apposita istanza ai competenti Uffici Comunali finalizzata ad ottenere l'agevolazione della quota variabile della tariffa TARI 2021, da applicare nella misura del 70% nel caso abbia subito documentate restrizioni e del 100% nel caso in cui sia stata oggetto di chiusura obbligatoria;
5. Poiché ai sensi del presente regolamento IUC – sezione TARI, nel Comune di Vimercate trova applicazione la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso dei locali, a condizione che vi sia un'autonoma e distinta utilizzazione, purché di estensione non inferiore a 10 mq, nel caso in cui le utenze TARI svolgano la propria attività economica caratterizzante nell'ambito delle categorie individuate ai commi precedenti e abbiano dichiarato superfici corrispondenti ad ulteriori specifiche tipologie d'uso a servizio della categoria agevolata, alle stesse viene applicata la medesima riduzione.

\*\*\*

Rilevato che tale forma di agevolazione, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in 250.000 euro, e che l'Amministrazione intende integrare con risorse proprie il trasferimento statale di 182.292,00 euro, stanziando per la differenza una quota dell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2020;

VISTI inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi*

*tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

Considerato quindi che appare opportuno differire, rispetto a quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – parte TARI, le scadenze per il versamento della TARI 2021 prevedendo le seguenti date:

- Prima rata: 1 dicembre 2021
- Seconda rata: 1 febbraio 2022

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **UDITA** la relazione dell'Assessore e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 23 giugno /2021;
- **ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio finanziario;
- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi espressi per alzata di mano (in sede) e tramite appello nominale (da remoto):
  - Consiglieri presenti n. 13 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
  - Voti favorevoli alla proposta n. 12;
  - Astenuti n. 2 (Cagliani – NPV; Biella – FI)

### **DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di integrare, per le motivazioni indicate nella richiamata premessa, il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – parte TARI con l'articolo di seguito riportato:

\*\*\*

### **ARTICOLO 39 ter AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE COVID 19**

1. Le agevolazioni disciplinate dal presente articolo si riferiscono esclusivamente ai casi di chiusura obbligatoria o restrizione delle attività delle utenze TARI non domestiche, discendenti da provvedimenti volti ad affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
2. Per il solo anno 2021, esclusivamente in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, nell'esercizio delle rispettive attività, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- riduzione riconosciuta d'ufficio della quota variabile della tariffa TARI 2021 nella misura del 100% a favore delle utenze non domestiche che svolgano la propria attività economica caratterizzante nell'ambito delle seguenti categorie TARI ex DPR 158/99:

01 - (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

02 - (ND) CINEMATOGRAFI E TEATRI

04 - (ND) solo IMPIANTISPORTIVI

07 - (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE

08 - (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE

11 - (ND) solo AGENZIE VIAGGI

13 - (ND) NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRI, CARTOLERIA, FERRAMENTA, BENI DUREVOLI con esclusione di CARTOLERIE e FERRAMENTA

14 - (ND) solo PLURILICENZE

15 - (ND) NEGOZI PARTICOLARI QUALI: FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

17 - (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI

22 - (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

23 - (ND) MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE

24 - (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA

30 - (ND) DISCOTECHE, NIGHT CLUB

3. Le utenze non domestiche non soggette a chiusure o restrizioni in relazione al tipo di attività economica caratterizzante svolta, ma che le abbiano subite in quanto situate nell'ambito di centri commerciali, beneficiano dell'agevolazione da applicare alla quota variabile della tariffa TARI 2021 pari al 70%;
4. Nel caso in cui un'attività sia interessata da chiusura obbligatoria o da restrizioni nell'ambito dei provvedimenti adottati a seguito dell'emergenza COVID - 19 e non sia ricompresa nelle categorie precedenti, essa potrà presentare apposita istanza ai competenti Uffici Comunali finalizzata ad ottenere l'agevolazione della quota variabile della tariffa TARI 2021, da applicare nella misura del 70% nel caso abbia subito documentate restrizioni e del 100% nel caso in cui sia stata oggetto di chiusura obbligatoria;
5. Poiché ai sensi del presente regolamento IUC – sezione TARI, nel Comune di Vimercate trova applicazione la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso dei locali, a condizione che vi sia un'autonoma e distinta utilizzazione, purché di estensione non inferiore a 10 mq, nel caso in cui le utenze TARI svolgano la propria attività economica caratterizzante nell'ambito delle categorie individuate ai commi precedenti e abbiano dichiarato superfici corrispondenti ad ulteriori specifiche tipologie d'uso a servizio della categoria agevolata, alle stesse viene applicata la medesima riduzione.

\*\*\*

- 3) Di dare atto che l'importo delle riduzioni tariffarie di cui al punto 2) è stimato complessivamente in 250.000,00 euro, finanziato in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, definito come detto in premessa in euro 182.292,00, e, per la rimanente parte, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione disposta tramite la delibera di variazione di assestamento generale del bilancio 2021;
- 4) Di differire, rispetto a quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – parte TARI, le scadenze per il versamento della TARI 2021 prevedendo le seguenti date:



- Prima rata: 1 dicembre 2021
- Seconda rata: 1 febbraio 2022

- 5) Di dare atto che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano e tramite appello nominale:
- Consiglieri presenti n. 13 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
  - Maggioranza richiesta n. 9;
  - Voti favorevoli alla proposta n. 12;
  - Astenuti n. 2 (Cagliani – NPV; Biella – FI);
- a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

Pareri di regolarità tecnica e contabile;  
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario  
Massimo Salvemini

Il Presidente  
Giovanni Del Buono